

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Deliberazione del Consiglio Comunale n 17 del 30/04/2026



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Indice

Art. 1 Oggetto.....	3
Art. 2 Presupposto dell'imposta.....	3
Art. 3 Soggetto passivo e Responsabile del versamento... ..	3
Art. 4 Misura dell'imposta.....	3
Art. 5 Esenzioni.....	4
Art. 6 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi... ..	5
Art. 7 Pagamento e versamento dell'imposta... ..	5
Art. 8 Dichiarazioni periodiche	6
Art. 9 Rimborsi... ..	6
Art. 10 Controllo e accertamento dell'imposta.....	7
Art. 11 Sanzioni... ..	7
Art. 12 Riscossione coattiva.....	8
Art. 13 Rateazione.....	8
Art. 14 Contenzioso... ..	9
Art. 15 Interventi da finanziare.....	9
Art. 16 Disposizioni finali... ..	9
Art. 17 Entrata in vigore.....	9

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare gli interventi di cui al successivo art. 13 del presente regolamento.

Art. 2
Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva ubicata nel territorio del Comune di Vimodrone, come definita dalla Legge Regionale 1 ottobre 2015 n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo" e successive modifiche ed integrazioni, ovvero da altre disposizioni legislative nazionali o regionali, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, ubicati nel territorio del Comune di Vimodrone.
2. L'imposta è dovuta per ogni persona che pernotta in una delle strutture ricettive di cui al comma 1 ubicate nel territorio comunale, secondo le tariffe ed i criteri di cui ai successivi articoli e comunque in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.
3. L'imposta è dovuta per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 3
Soggetto passivo e Responsabile del versamento

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Vimodrone che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. Il soggetto responsabile del versamento al Comune è:
 - a) il gestore della struttura ricettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
 - b) il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, ai sensi dell'art. 4 comma 5-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 "Regime fiscale delle locazioni brevi";
 - c) nel caso di accordi di collect and remit siglati con il Comune di Vimodrone il prelievo dell'imposta di soggiorno avviene al momento della prenotazione del soggiorno sulla piattaforma applicando la tariffa vigente a tale data.

Art. 4
Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia della struttura ricettiva di cui all'art. 2, in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la tariffa prevista per la struttura avente caratteristiche analoghe.
3. L'imposta è dovuta nel limite massimo di dieci pernottamenti consecutivi.

4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima dei dieci pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.
5. Ai fini del versamento non è previsto un importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.
6. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge.

Art. 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. i minori di anni 6 (sei) e maggiori di anni 75 (settantacinque);
 - b. i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio provinciale ed eventualmente accompagnatore;
 - c. i lavoratori occupati presso aziende/imprese che svolgano attività, anche temporanee, nel territorio comunale;
 - d. eventuali dipendenti presenti nelle strutture ricettive o studenti che svolgono stage/tirocini presso le medesime;
 - e. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - f. genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
 - g. i portatori di handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, certificata dalla competente commissione medica integrata, ovvero da analogo organismo sanitario del paese di provenienza, ed il loro accompagnatore;
 - h. volontari che, nel sociale, offrano il proprio servizio nel territorio comunale in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali e umanitarie;
 - i. guide turistiche;
 - j. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
 - k. appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
 - l. I partecipanti a manifestazioni sportive, ricreative e culturali di età inferiore a 16 anni organizzate con il patrocinio del Comune da Associazioni riconosciute le quali devono trasmettere, in via anticipata al Comune, l'elenco dei partecipanti alla manifestazione aventi diritto all'esenzione;
 - m. I residenti nel Comune di Vimodrone;
 - n. I soggetti ospiti del Comune di Vimodrone nel caso di spese per pernottamento a carico

del Comune stesso.

2. Il riconoscimento delle esenzioni di cui al comma 2, ad eccezione di quelle di cui alla lettera h), è subordinato al rilascio al gestore della struttura ricettiva o all'intermediario di cui all'art. 3, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che attesti il possesso dei requisiti prescritti. Nei casi previsti dalle lettere d) ed e) l'attestazione dovrà contenere le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Art. 6

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi

1. I gestori delle strutture ricettive, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve ovvero chi interviene nel pagamento dei canoni e dei corrispettivi, in conformità a quanto previsto dagli articoli 4 e 7 del presente regolamento, provvedono alla riscossione dell'imposta nei confronti dei soggetti passivi, rilasciandone quietanza, ed al versamento delle somme rimosse al Comune.
2. I soggetti di cui al comma 1:
 - a) sono responsabili del versamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
 - b) sono tenuti all'iscrizione al Portale Comunale dedicato alla gestione dell'imposta di soggiorno, con indicazione dei dati richiesti. L'iscrizione deve essere effettuata entro il termine previsto dall'art. 8, comma 1 del presente Regolamento per la presentazione della prima comunicazione trimestrale dei pernottamenti successiva all'avvio dell'attività. Le variazioni riguardanti il gestore o la struttura devono essere comunicate attraverso il portale, entro il termine previsto per la comunicazione trimestrale successiva all'evento.
 - c) sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, garantendo altresì il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati delle persone fisiche.

Art. 7

Pagamento e versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore di cui all'art. 3, comma 2, il quale rilascia quietanza delle somme rimosse.
2. Per i gruppi turistici, l'imposta può essere pagata direttamente dall'accompagnatore, con rilascio di quietanza cumulativa da parte del gestore della struttura, o dall'intermediario, che provvede comunque a registrare, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 8, i singoli componenti di ciascun gruppo.
3. Il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi effettua il versamento al Comune di Vimodrone dell'imposta di soggiorno dovuta in relazione ai pernottamenti

trimestrali, entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA, con accesso diretto dal Portale Comunale dedicato.

4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire dichiarazioni e versamenti distinti per ogni struttura.

Art. 8 **Dichiarazioni periodiche**

1. Il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi hanno l'obbligo di comunicare telematicamente al Comune, entro 30 (trenta) giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti imponibili ed esenti; il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
2. A tal fine devono accreditarsi al Portale comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Vimodrone cui all'art. 6, comma 2, lettera b) del presente Regolamento.
3. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, i soggetti di cui al comma 1) devono presentare la dichiarazione annuale, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, tramite il Portale integrato dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 9 **Rimborsi**

1. Qualora, per mero errore materiale, i gestori di cui all'art. 3, comma 1 effettuino un versamento d'imposta in misura superiore a quella effettivamente dovuta dai soggetti passivi, l'importo eccedente può essere recuperato mediante compensazione con i versamenti dell'imposta da effettuare alle successive scadenze, previa presentazione di apposita istanza compilata sul modulo predisposto dall'Ufficio, alla quale dovranno essere allegate le copie dei documenti giustificativi che dimostrino l'eccedenza di versamento (Registro pernottamenti, quietanze IDS, ect.) La compensazione potrà essere effettuata previa verifica ed autorizzazione da parte dell'Ufficio competente. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione di cui al precedente articolo 8 relativa al periodo nel quale essa è stata effettuata.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Alla domanda di rimborso dovranno essere allegate copie dei documenti giustificativi che dimostrino il diritto allo stesso (Registro pernottamenti, quietanze IDS, ect...).
3. Qualora, invece, la tassa riscossa dai soggetti passivi e riversata al Comune risultasse successivamente superiore a quella effettivamente dovuta sulla base del quadro tariffario vigente pro tempore o del mancato esercizio del diritto all'esenzione, i soggetti passivi possono presentare istanza di rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. All'istanza di rimborso dovranno essere allegate le copie dei documenti giustificativi del pernottamento e del versamento dell'imposta di soggiorno.
4. Non si fa luogo a rimborsi d'imposta per importi annui pari o inferiori ad euro 12,00.

Art. 10
Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua controlli sulla corretta applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di imposta di soggiorno nonché di quelle previste dal presente regolamento.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa vigente ai fini del contrasto all'evasione ed elusione dell'imposta.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché del recupero dell'imposta l'Amministrazione Comunale potrà:
 - a) richiedere ad altri uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive;
 - b) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune;
 - c) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
 - d) disporre ispezioni amministrative, anche a mezzo della Polizia Locale, al fine di accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive e presso i soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici;
 - e) utilizzare, i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, comunicati dal Ministero dell'Interno all'Agenzia delle Entrate, in forma anonima ed aggregati per struttura ricettiva, e resi disponibili ai Comuni ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, nella Legge 28 giugno 2019, n. 58.
4. Al fine di quantificare l'imposta dovuta nelle ipotesi di omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale e delle comunicazioni periodiche, nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione prodotta dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della struttura, e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio di cui al comma precedente.
5. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed all'art. 1, commi 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6. Non si procede all'emissione di avviso di accertamento qualora la differenza annua d'imposta dovuta e non versata sia pari o inferiore ad euro 12,00.

Art. 11
Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dal decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 recante il Testo unico delle sanzioni amministrative tributarie, nonché secondo le disposizioni del seguente articolo.

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, quelle dell'articolo 38 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Per le violazioni di cui al presente comma trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, prevista dall'art. 4, comma 1-ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
4. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento non previste da norme tributarie, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, irrogata secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, lettera c) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro.
6. Per l'omessa, tardiva, incompleta o infedele comunicazione trimestrale di cui all'art. 8, comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 250 euro.
7. La sanzione di cui al comma precedente sarà irrogata per ogni trimestre in cui la comunicazione sia stata omessa, tardiva, incompleta o infedele; per le strutture che non si siano accreditate al Sistema informativo comunale di cui all'art. 8, comma 2 del presente regolamento e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, sarà considerata omessa la dichiarazione per tutti i dodici mesi precedenti all'accertamento, salvo prova fornita dal gestore di una diversa data di inizio dell'attività ricettiva.
8. L'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5 e 6 non esonera dal pagamento dell'imposta evasa.
9. Per la violazione dell'obbligo di conservazione della documentazione relativa agli adempimenti connessi all'imposta di soggiorno, rilevata nel corso dell'attività di verifica di cui all'art. 10, comma 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro.
10. Per tutte le altre violazioni delle disposizioni del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro.

Art. 12

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione Comunale a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 13

Rateazione

1. Per le somme dovute sulla base di avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento e per omessa o infedele dichiarazione o di qualsiasi altro atto avente natura di titolo esecutivo il contribuente, in ipotesi di temporanea e obiettiva difficoltà economica che impedisca l'assolvimento dell'obbligazione tributaria in un'unica soluzione può, con richiesta motivata, inoltrare all'Ufficio competente apposita istanza di rateazione, sulla base della disciplina di cui all'art. 13-bis del Regolamento delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 13 febbraio 2004 e successive modifiche

